



Arma dei Carabinieri



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
PIRELLI & C. S.p.A.**

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore LUONGO, di seguito l'“ARMA”, e PIRELLI & C. S.p.A., nella persona del Presidente esecutivo, Dott. Marco TRONCHETTI PROVERA, di seguito anche “PIRELLI” (l'ARMA e PIRELLI di seguito definite disgiuntamente tra loro anche come “Parte” e, congiuntamente, come “Parti”);

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, segnatamente, gli articoli 2 e 7 recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, lavoro e legislazione sociale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il paragrafo 1.1. dell'*Allegato* alla “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*” (D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno), che demanda, alla *Specialità della polizia stradale* della Polizia di Stato, lo svolgimento in autostrada, in via esclusiva, dei servizi di polizia stradale in ragione dell'elevata e specifica capacità di operare in tale peculiare contesto, acquisita e consolidata nel tempo, prevedendo il concorso dell'ARMA nell'espletamento dei medesimi servizi sulla viabilità ordinaria;

VISTO l'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "*Nuovo codice della strada*", che attribuisce, in via principale, alla Polizia Stradale della Polizia di Stato l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice, e riconosce contestualmente il concorso dell'ARMA ai medesimi servizi sulla rete stradale ordinaria;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*", con particolare riferimento all'articolo 47 ("*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*");

VISTO che PIRELLI svolge, direttamente e/o tramite le proprie controllate, attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici e di prodotti e servizi ad essi connessi e, in tale ambito di attività, si pone sul mercato come società di primaria importanza per quanto attiene la produzione di pneumatici e di tecnologie avanzate nell'ambito dei sistemi di connettività degli pneumatici e degli algoritmi da essi derivanti;

VISTO che PIRELLI ha sviluppato una tecnologia innovativa denominata CYBER™ Tyre, che include sensori fisici (nel pneumatico, telecamere oppure *lidar*), virtuali e software e centraline ed ambienti *cloud* che ricevono ed interpretano i dati rilevati da tali sensori, in grado di raccogliere, trasmettere in tempo reale e visualizzare dati relativi alle condizioni dello pneumatico e dell'asfalto, al fine di migliorare la sicurezza, le prestazioni e la manutenzione predittiva dei veicoli nonché di analizzare, elaborare e mappare in maniera dettagliata lo stato di strade e altre infrastrutture (di seguito denominata la "**Piattaforma**"). A tale riguardo le Parti si danno reciprocamente atto che la tecnologia e l'ecosistema CYBER™ Tyre costituiscono attivi di rilevanza strategica ai sensi della normativa Golden Power applicabile, già riconosciuti come tali dal DPCM del 16 giugno 2023, con la contestuale attribuzione a PIRELLI del Nulla Osta di Sicurezza Industriale Strategico (NOSIS). In seguito con il DPCM del 10 aprile 2026 gli attivi strategici sono stati confermati evidenziando altresì l'evoluzione tecnologica del sistema CYBER™ Tyre;

CONSIDERATO che per l'erogazione delle funzionalità di analisi visiva del manto stradale e la relativa restituzione su cruscotto informatico (Dashboard), PIRELLI si avvale del supporto tecnologico del partner terzo Univrses AB, il cui ecosistema hardware, software e cloud si integra nella Piattaforma per le finalità tecniche previste dal presente Protocollo;

CONSIDERATO che lo sviluppo e il rafforzamento della "cultura della legalità e della sicurezza", con particolare riferimento a quella stradale, trovano un fondamentale momento di valorizzazione nella cooperazione tra le Istituzioni e i soggetti privati di primaria rilevanza industriale e tecnologica;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di perseguire l'obiettivo comune di innalzare i livelli di sicurezza a tutela degli utenti della strada, anche attraverso la sperimentazione e l'impiego sinergico delle soluzioni tecnologiche messe a disposizione da PIRELLI (e in particolare della Piattaforma);

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (il "Protocollo"), che disciplina la preliminare attività di collaborazione tra l'ARMA e PIRELLI con riferimento a quanto qui di seguito previsto e nell'ambito delle rispettive ed esclusive competenze.
2. Il presente Protocollo è volto a regolamentare la sperimentazione della Piattaforma, così come dettagliato nell'Allegato 1, la quale, attraverso l'impiego di sensori negli pneumatici, telefono dedicato allocato nell'abitacolo, centralina di analisi dati installata a bordo del veicolo e algoritmi visivi, consentirà, previa installazione sui veicoli individuati dall'ARMA, la mappatura e il monitoraggio automatico delle infrastrutture stradali nonché alcune performance dei citati veicoli.
3. La sperimentazione di cui al presente Protocollo ha ad oggetto le seguenti attività e finalità:
 - a. il rilevamento e il monitoraggio dello stato e delle condizioni delle infrastrutture stradali dell'area metropolitana del Comune di Roma, in maniera silente ed automatica, senza richiedere alcun intervento da parte degli operatori, allo scopo di consentire all'ARMA, anche se del caso in una seconda fase di attività, l'individuazione tempestiva di potenziali fattori di rischio e l'incremento della sicurezza stradale;
 - b. la valutazione della possibilità di monitorare i parametri di guida e lo stato di usura/sollecitazione dei componenti dei veicoli, ai fini dell'efficientamento della gestione e manutenzione del parco automobilistico dell'ARMA;
 - c. l'organizzazione di momenti di confronto tecnico e formativo tra le Parti per l'analisi e la condivisione dei dati e dei risultati derivanti dalle attività di sperimentazione di cui al presente Protocollo.
4. La sperimentazione della Piattaforma viene concessa da PIRELLI all'ARMA a titolo gratuito per una durata complessiva di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data dell'effettiva installazione e attivazione della Piattaforma su numero 5 (cinque) mezzi individuati dall'Arma, formalizzato con apposito verbale di installazione che sarà consegnato da PIRELLI all'ARMA. Fatto salvo per eventuali proroghe concordate previamente per iscritto tra le Parti, alla scadenza del suddetto termine (ovvero alla cessazione anticipata del presente Protocollo per qualsivoglia ragione e/o causa) l'ARMA metterà nuovamente a disposizione di PIRELLI le vetture individuate al fine della disinstallazione della Piattaforma.
5. I dati raccolti durante la sperimentazione saranno trattati esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente Protocollo, con espresso divieto per PIRELLI e per eventuali soggetti terzi coinvolti (ivi inclusa Univrses AB) di utilizzare, cedere o licenziare a terzi i dati grezzi, le riprese video o la telemetria dei veicoli per scopi commerciali, profilazioni o finalità ulteriori estranee al presente Protocollo.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 e secondo gli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti:
 - a. l'ARMA si impegna a:

- mettere a disposizione per le attività di sperimentazione n. 5 (cinque) autovetture Alfa Romeo Tonale con colori d'istituto, in dotazione al Nucleo Radiomobile di Roma;
- consentire l'installazione e la successiva disinstallazione della Piattaforma sui predetti veicoli, da impiegare nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e pronto intervento svolti dal citato Reparto;
- permettere a PIRELLI di utilizzare i dati generati dalla Piattaforma, risiedenti sul *cloud* PIRELLI/UNIVRSES AB (AWS su territorio nazionale e accessibile esclusivamente a personale autorizzato), per le necessarie elaborazioni strettamente ed esclusivamente connesse alle finalità di sperimentazione di cui all'Art. 1;
- fornire a PIRELLI un *feedback* periodico in ordine alla fruibilità, operatività ed efficacia della Piattaforma;
- garantire la partecipazione di proprio personale qualificato ai *briefing* tecnici e alle attività formative/informative congiunte previste nel corso della sperimentazione;

b. PIRELLI si impegna a:

- fornire e a far installare, mantenere e disinstallare, a propria cura (o mediante fornitori terzi, comunicati preventivamente all'altra Parte) e senza alcun onere finanziario per l'ARMA, l'intera Piattaforma sulle 5 (cinque) Alfa Romeo Tonale individuate dall'Arma, garantendo che gli interventi avvengano senza alterare le caratteristiche di omologazione dei veicoli;
- garantire l'assistenza e il supporto tecnico per l'intera durata della sperimentazione, mediante l'istituzione di un punto di contatto diretto che garantisca la tempestività dell'intervento richiesto (non oltre le 48h);
- raccogliere, elaborare e condividere con l'ARMA i dati e i report tecnici ricavabili dalla Piattaforma in merito alla mappatura del territorio, al monitoraggio delle infrastrutture, nonché in merito agli stili di guida e all'usura delle componenti meccaniche delle vetture e degli pneumatici;
- fornire all'ARMA le credenziali d'accesso dirette e dedicate al cruscotto informativo (Dashboard) per la consultazione dei dati raccolti e rielaborati;
- provvedere al termine della sperimentazione (o in caso di recesso anticipato), alla definitiva cancellazione e bonifica di tutti i dati memorizzati sul cloud e localmente o temporaneamente sui dispositivi fisici installati a bordo dei veicoli.

Art.3

Referenti

Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:

- a. per l'ARMA, il Capo del III Reparto del Comando Generale dell'ARMA dei Carabinieri, il quale potrà avvalersi delle altre articolazioni dello Stato Maggiore in ragione delle specifiche esigenze;
- b. per PIRELLI, il Senior Vice President Institutional and Regulatory Affairs (ovvero il referente tecnico da questi formalmente designato).

Art.4

Trattamento dei dati personali e Confidenzialità

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi

connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla fase di progettazione, ogni relativa operazione alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e di trattamento degli stessi per finalità di polizia.

2. Le parti si impegnano vicendevolmente a designare a livello contrattuale formalmente ogni fornitore terzo coinvolto nel trattamento dei dati (ivi inclusa Univrses AB) come Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, ovvero sottoposti a vincoli equivalenti per la tutela dei dati personali.
3. Al fine di assicurare la piena tutela della riservatezza e dei dati trattati, PIRELLI garantisce che la Piattaforma:
 - preveda l'anonimizzazione dei dati personali *ab origine*, tramite l'oscuramento automatico (blurring) di targhe e volti registrati dal dispositivo installato a bordo da parte di Univrses AB, evitando qualsivoglia trasmissione degli stessi; e
 - sia dotata di un sistema di geolocalizzazione, strettamente necessario per l'analisi e la mappatura del territorio; al riguardo, le Parti prendono atto che l'Arma non condividerà con Pirelli alcun dato personale (es. numero di targa o informazioni relative ai conducenti dei veicoli), in modo che non sia consentito a Pirelli il tracciamento del personale militare operante o la sua riconducibilità alle autovetture e che i dati di posizionamento e gli stili di guida siano gestiti ed elaborati esclusivamente in forma aggregata e/o anonimizzata, senza alcuna possibilità per Pirelli di profilazione individuale del personale dell'Arma alla guida dei veicoli o di ricostruzione delle modalità operative di controllo del territorio.
4. PIRELLI assicura altresì che le infrastrutture telematiche utilizzate per la ricezione, conservazione ed elaborazione dei dati raccolti dai veicoli dell'Arma siano risiedenti all'interno del territorio nazionale e rispondano ad idonei requisiti di sicurezza informatica.
5. Le Parti assicurano che la Piattaforma è logicamente separata dall'infrastruttura informatica dell'Arma.
6. Il presente Protocollo, i relativi contenuti nonché ogni informazione relativa allo stesso alle attività poste in essere in sua esecuzione (le “**Informazioni Riservate**”) sono da intendersi come strettamente confidenziali e, pertanto, ne è vietata la condivisione con qualsivoglia terzo e la loro divulgazione dovrà essere limitata da ciascuna delle Parti ai propri rappresentanti e/o dipendenti e/o fornitori e/o consulenti vincolati da idonei obblighi di riservatezza che abbiano effettiva necessità di conoscere tali informazioni ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo. Ogni annuncio o altra comunicazione al pubblico relativamente al presente Protocollo dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti.

Art.5

Proprietà Intellettuale e comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. I dati raccolti durante le attività di cui al presente Protocollo, così come tutti i dati, *know-how*, idee, progetti, invenzioni, processi, conoscenze, informazioni di qualsiasi tipo, presentazioni, metodi, progetti, disegni, specifiche, software (incluso il codice sorgente), e ogni altra informazione e scoperta, concepite, elaborate, attuate o sviluppate nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo, saranno proprietà di PIRELLI. Fatto salvo ogni diverso accordo tra le Parti, resta inteso che né il presente Protocollo né la sua esecuzione saranno interpretati nel senso di attribuire o concedere alcun diritto o licenza sulle proprietà intellettuale di PIRELLI o di terzi.

2. L'azienda PIRELLI concede all'Arma, per il termine di vigenza del presente Protocollo, una licenza d'uso gratuito, nonché l'accesso ai dati di mappatura e monitoraggio raccolti durante la sperimentazione anche sottoforma di report sintetici.
3. L'ARMA e PIRELLI non avranno alcun diritto di utilizzo del marchio e/o logo dell'altra Parte, ovvero ad associarli ai propri, se non previo accordo scritto tra le parti che ne descriva le modalità e le finalità di utilizzo.
4. Le Parti riconoscono espressamente che tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale inerenti o connessi ai rispettivi marchi, loghi, brevetti, soluzioni tecnologiche e alla Piattaforma rimangono di esclusiva titolarità della Parte che ne è proprietaria o licenziataria.
5. L'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte che dovesse essere concordata ai sensi di questo accordo, sui materiali, sui veicoli o nelle iniziative dell'altra non comporta in alcun modo il trasferimento, la licenza, la concessione o la costituzione di diritti o pretese sugli stessi. Ne è pertanto tassativamente vietato l'impiego per scopi ulteriori, diversi o commerciali. Ciascuna Parte si impegna a sottoporre preventivamente all'approvazione dell'altra ogni proposta o bozza che preveda l'impiego del relativo marchio o logo.
6. L'ARMA e PIRELLI si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa volta alla tutela e alla salvaguardia dei rispettivi marchi, loghi e beni immateriali, fermo restando il principio di piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione delle misure che riterrà più opportune a tal fine.
7. Le Parti si impegnano a comunicare in forma coordinata e condivisa la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali istituzionali e d'informazione. Qualsiasi attività di comunicazione verso l'esterno, comunicato stampa o materiale promozionale/divulgativo inerente alla sperimentazione dovrà essere preventivamente concordato e approvato tra i referenti delle Parti di cui all'Articolo 3.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si potranno incontrare per definire l'eventuale rinnovo che dovrà essere formalizzato mediante un nuovo accordo scritto.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni senza che ciò comporti responsabilità alcuna in capo alla Parte recedente.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione. Ogni deroga, modifica o integrazione dovrà essere concordata dalle Parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.
4. Le previsioni di cui agli articoli 4 (Trattamento dei dati personali e Confidenzialità), 5 (*Proprietà Intellettuale e comunicazione e uso dei marchi e dei loghi*), 6 (Durata, integrazioni e modifiche), 7 (Natura non vincolante e non esclusiva), 8 (Legge applicabile e foro competente) sopravviveranno alla cessazione del presente Protocollo per qualsiasi ragione o causa.

Art. 7

Natura non vincolante e non esclusiva

Le previsioni del presente Protocollo non obbligano alcuna delle Parti alla sottoscrizione di alcun ulteriore accordo futuro. Resta altresì inteso che la sottoscrizione del presente Protocollo non comporterà alcun vincolo di esclusiva tra le Parti, le quali saranno pertanto libere di negoziare e/o concludere accordi con terzi con riferimento alle attività di cui al presente Protocollo o di qualsivoglia altra natura.

Art. 8

Legge applicabile e foro competente

Il presente Protocollo sarà regolato e interpretato ai sensi della legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla sua validità, interpretazione o esecuzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 9

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*).
2. Il presente atto diviene efficace ed esecutivo a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale apposta dalle Parti.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Gen. C.A. Salvatore LUONGO*)



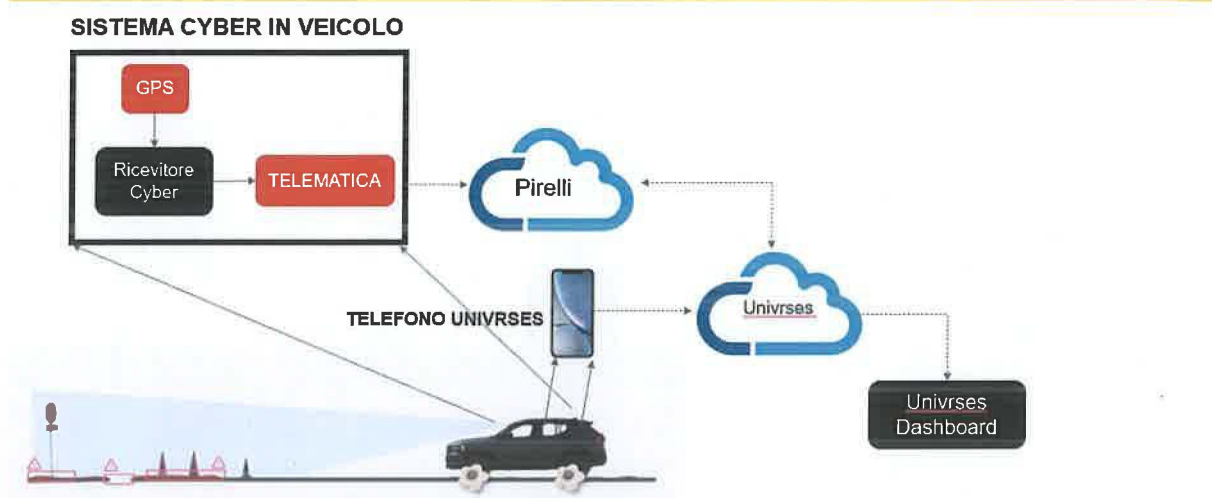
SALVATORE LUONGO
ARMA DEI CARABINIERI
23.09.2026 18:04:21
GMT+02:00

IL PRESIDENTE ESECUTIVO
DI PIRELLI & C. S.P.A.
(*Dott. Marco TRONCHETTI PROVERA*)

Firmato digitalmente da:
Tronchetti Provera Marco
Firmato il 24/09/2026 12:23
Seriale Certificato: 4618143
Valido dal 12/06/2025 al 12/06/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato 1

LA SOLUZIONE PIRELLI-UNIVRSSES



PIRELLI STRICTLY CONFIDENTIAL - FOR INTERNAL USE ONLY



La soluzione Pirelli-Univrses



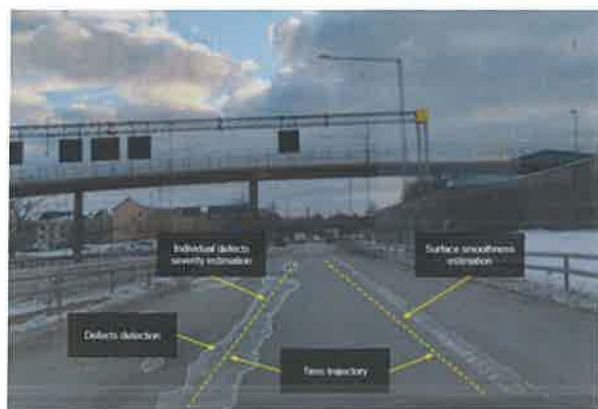
- I veicoli equipaggiati con sistema CyberTyre e kit vision di Univrses raccolgono dati e li trasmettono al cloud
- La combinazione del sistema video con tire permette di identificare con alta precisione la posizione e la tipologia dei difetti, potendo identificare chiaramente la traiettoria seguita dai pneumatici
- I dati video e Cyber vengono combinati ed integrati in una dashboard che permette al gestore di infrastrutture di identificare diverse modalità di degrado del manto stradale
- Il sistema CyberTyre permette di definire la gravità dei difetti identificati visivamente ed anche di estrarre informazioni uniche per una corretta pianificazione degli interventi e gli investimenti nelle infrastrutture



PIRELLI STRICTLY CONFIDENTIAL - FOR INTERNAL USE ONLY



Risultati delle tecnologie integrate



Segnali rilevati da CyberTyre che, grazie agli algoritmi Pirelli combinati con quelli di Univrsees, identificano diversi difetti del manto stradale

PIRELLI STRICTLY CONFIDENTIAL - FOR INTERNAL USE ONLY

